



# I. C. SAN GIORGIO DI PIANO



Via Gramsci, 15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146 – fax 051/897542  
C. F. 80074550379 – e-mail: [boic83400t@istruzione.it](mailto:boic83400t@istruzione.it) – [boic83400t@pec.istruzione.it](mailto:boic83400t@pec.istruzione.it)

## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO E NEI RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA

(delibera Consiglio di Istituto n. 48 del 26-10-2022 )

### ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a. lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni di un organo collegiale;
- b. lo svolgimento di mere votazioni telematiche;

2. Esso è applicabile alle sedute degli organi collegiali (Consiglio di Istituto, Giunta esecutiva, Collegio dei docenti e sue articolazioni, Consigli di intersezione/ interclasse/ classe, Comitato di Valutazione) e dell'Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano che possono riunirsi, in via ordinaria, anche in modalità telematica. Tale modalità può applicarsi anche ai rapporti scuola/famiglia, per lo svolgimento di colloqui in modalità online.

### ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento:

- a. per "svolgimento in modalità telematica di una seduta o di un colloquio" si intende l'ipotesi in cui la sede di convocazione dell'organo collegiale o del colloquio sia virtuale e tutti i suoi componenti si colleghino da luoghi diversi da quello dove si trova il Presidente.
- b. per "mere votazioni telematiche" si intende l'ipotesi in cui, al di fuori di sedute ordinarie ritualmente convocate, il Presidente dell'organo collegiale provveda attraverso mezzo telematico a sottoporre agli altri membri una o più proposte di delibera per le quali esistano solo le possibilità di approvare/non approvare/astenersi, entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della votazione telematica.

### ART. 3 – CRITERI

1. Nel caso in cui il regolamento dell'organo collegiale preveda che una delibera debba essere assunta a scrutinio segreto, lo svolgimento della seduta in modalità telematica e delle correlate votazioni verrà disciplinato da apposita delibera.
2. Non è ammessa in nessun caso la possibilità di partecipazione individuale a distanza alle riunioni di un organo collegiale convocato in presenza.
3. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché siano rispettate le prescrizioni di cui ai successivi articoli e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la necessaria riservatezza della seduta.

#### **ART. 4 REQUISITI PER LE RIUNIONI TELEMATICHE**

1. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

2. Le riunioni devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:

- di vedere e sentire tutti i partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

3. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione;
- e) approvazione del verbale.

4. Sono considerate tecnologie idonee: piattaforme web per videoconferenza e teleconferenza, posta elettronica, chat testuale della videoconferenza, moduli per votazione.

5. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).

6. Per permettere la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale, che presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei, in caso di indisponibilità di dispositivi personali dei partecipanti, l'Istituto Comprensivo, previo accordo, potrà ospitare e fornire a coloro che lo richiederanno la strumentazione per la partecipazione alla riunione.

#### **ART. 5 - MATERIE/ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE IN. MODALITÀ TELEMATICA**

1. La votazione telematica di cui all'art. 2 punto b può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza.

#### **ART. 6 - CONVOCAZIONE**

1. La convocazione delle riunioni degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali si fa ricorso alla modalità telematica segue le stesse modalità utilizzate per la convocazione delle riunioni in presenza.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici.

3. La convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- giorno, ora, sede della riunione;
- ordine del giorno degli argomenti;

- lo strumento telematico utilizzato;

- le modalità operative di partecipazione.

## **ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, la segretezza.

**L'accesso alle videoconferenze è consentito utilizzando l'account istituzionale creato dall'istituto per ogni alunno.**

In questo modo si accede registrando la presenza con account protetto dalla piattaforma Google Workspace.

2. Per la validità della riunione telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per la seduta ordinaria. La sussistenza dei requisiti è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Presidente della riunione verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

4. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.

## **ART. 8 – ESPRESSIONE DEL VOTO**

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza, a seconda dello strumento telematico utilizzato può esprimere il proprio voto, in modo palese attraverso le funzionalità previste dalle piattaforme per videoconferenze e teleconferenze (chat, modulo Google, alzata di mano virtuale);

## **ART. 9- VERBALE DI SEDUTA**

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;

b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;

c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo; d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;

f) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;

g) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

2. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente/Coordinatore e dal Segretario, è trasmesso, insieme alla convocazione successiva, a tutti i componenti dell'organo collegiale per esplicita approvazione.

**ART. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente Regolamento assume efficacia con la delibera di approvazione da parte dei componenti del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto ed entra in vigore con la contestuale immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.